



## DETRAZIONE IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Come stabilito dal D.L. 50/2017, il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto e sulle bolle doganali **va esercitato entro la dichiarazione IVA dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile**, momento generalmente coincidente con **l'effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 considera l'operazione "effettuata" ai fini IVA:

- per le **cessioni di beni mobili** all'atto della **consegna o spedizione**, o se anteriore all'emissione della fattura o all'atto del pagamento;
- per le **prestazioni di servizi** all'atto del **pagamento del corrispettivo** o, se anteriore all'emissione della fattura.

L'art. 25 del D.P.R. 633/1972 definisce il momento di registrazione delle fatture d'acquisto infatti **il contribuente deve annotare, in apposito registro, le fatture e le bollette doganali ricevute:**

- **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione;**
- **al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.

In seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 1/E del 17.1.2018

chiarendo che **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alle seguenti condizioni:**

1. **Effettuazione dell'operazione;**
2. **Ricezione della regolare fattura da annotare sul registro IVA.**

**Di conseguenza, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto - che segue l'esigibilità - che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto.**

In chiave di semplificazione l'art. 1 del D.P.R. 100/1998 afferma che *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**".* **Di conseguenza i contribuenti possono liquidare periodicamente l'IVA "per esigibilità" e non per "ricezione del documento" tranne per le operazioni effettuate nell'anno precedente.**

Tenuto conto di quanto sopra descritto il contribuente dovrà prestare maggior attenzione alla registrazione delle fatture ricevute a cavallo d'anno.

Di seguito si schematizzano le situazioni che possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento d'acquisto.

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture <b>ricevute e registrate</b> nel mese di <b>dicembre 2022</b>	Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2022	<b>2022</b>
Fatture <b>ricevute nel mese di gennaio 2023 (datate dicembre 2022) e registrate nel mese di gennaio 2023</b>	Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2023 o successive	<b>2023</b>
Fatture <b>ricevute nel mese di dicembre 2022 non registrate a dicembre 2022</b>	<b>Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022</b> da presentare entro il 30 aprile 2023	<b>2022</b>
Fatture <b>ricevute nel mese di dicembre 2022 e registrate dopo il 30 aprile 2023</b>	<b>Possono essere detratte nel 2022</b> solo attraverso la presentazione di una <b>dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2022</b>	<b>2022</b>